DECISIONE N. 295/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1984

che istituisce un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di barre per cemento armato originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni [1], modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 3025/82/CECA [2], in particolare l'articolo 12,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto a norma della suddetta raccomandazione,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

(1) La Commissione, con decisione n. 3113/83/CECA [3], ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato originarie della Spagna.

B. Seguito della procedura

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti, fornendo anche alle parti in causa l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere sentite oralmente ; la Commissione ha inoltre richiesto alle parti direttamente interessate tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva del margine di dumping e dell'entità del pregiudizio ;

(3) Quantunque moltre imprese spagnole esportino notoriamente verso la Comunità, soltanto una di esse, l'« Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA) », ha richiesto un'audizione, ha presentato le sue osservazioni per iscritto ed ha risposto alla richiesta di informazioni da parte della Commissione. Tale impresa ha tuttavia rifiutato di fornire le informazioni supplementari richieste dalla Commissione, né ha permesso la verifica di dette informazioni.

(4) La Commissione ha deciso, in conseguenza, di basare sui dati disponibili le sue conclusioni definitive per tale impresa e per gli altri esportatori spagnoli che non hanno risposto alla richiesta di informazioni della Commissione.

(5) Ai fini di stabilire se esiste un pregiudizio, la Commissione ha effettuato inchieste presso uno dei principali produttori comunitari, Thyssen Stahl AG, Duisburg, e presso il principale importatore comunitario conosciuto, SEM Stahl-Eisen-Maschinen, Amburgo.

C. Dumping

(6) Dal momento che nessun elemento di prova supplementare verificabile di dumping è stato ricevuto dall'imposizione del dazio provvisorio e che tutti gli esportatori spagnoli hanno mancato o rifiutato di cooperare all'inchiesta, la Commissione ritiene che i dati più ragionevoli e pertinenti, disponibili in merito al dumping, siano le conclusioni contenute nella decisione n. 3113/83/CEE. Tali conclusioni sono, di conseguenza, da ritenersi definitive.

D. Pregiudizio

(7) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui la Commissione dispone risulta che le importazioni nella Comunità di barre per cemento armato provenienti dalla Spagna sono aumentate da 10 044 t a 41 556 t tra il 1980 e il 1982 ed ammontavano a 198 000 t nei primi dieci mesi del 1983 ; nella Repubblica federale di Germania, che tradizionalmente assorbe una parte rilevante delle importazioni comunitarie dei prodotti in questione, nel periodo dal 1980 al 1982 si è registrato un aumento da 4 140 t a 25 740 t ed è stato raggiunto un volume di 179 178 t nei primi dieci mesi del 1983. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni spagnole nella Comunità è aumentato da 0,1 % a 0,8 % tra il 1980 e il 1982 ed era pari a 4,2 % nei primi dieci mesi del 1983 ; per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania la quota di mercato, pari a 0,2 % nel 1980, è aumentata a 2,6 % nel 1982 ed a 15,4 % nei primi dieci mesi del 1983.

(8) In merito ai prezzi, l'inchiesta ha mostrato che i prezzi ai quali i prodotti in questione originari della Spagna sono stati venduti ai clienti della Comunità sono nettamente inferiori ai prezzi di listino dei produttori comunitari ; in alcune circostanze la differenza era superiore a 20 % ;

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 15.
[2] GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 17.
[3] GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 23.

come risulta inoltre dagli elementi di prova disponibili, in conseguenza di tali prezzi l'industria comunitaria ha subito una flessione delle vendite oppure ha dovuto ridurre i prezzi e vendere i prodotti analoghi a prezzi insufficienti a coprire i costi.

(9) La Commissione ha anche esaminato l'impatto delle importazioni dalla Spagna sull'industria comunitaria ; essa ha trovato che le vendite dei produttori della CECA in Germania, che è lo Stato membro più colpito da tali importazioni, sono diminuite del 36 % tra il 1980 ed il primo semestre 1983 ; la quota di mercato dei produttori della CECA è diminuita dall'87 % al 67 % nel medesimo periodo.

(10) L'industria siderurgica della Comunità attraversa un periodo di crisi caratterizzato da cali di produzione, scarsa utilizzazione delle capacità, diminuzione dei profitti o aumento delle perdite e dei licenziamenti. Per ovviare a questa situazione, la Comunità attua una politica siderurgica volta a mantenere un livello sufficiente dei prezzi di vendita dei prodotti in questione nella Comunità, fissando contingenti di produzione per le imprese della CECA e imponendo l'obbligo di rispettare determinati livelli di prezzi. I contingenti di produzione sono periodicamente adeguati in base alle previsioni relative alla tendenza dell'offerta e della domanda per i prodotti interessati, tenendo conto dell'andamento delle importazioni dai paesi terzi. Un marcato aumento delle importazioni dai paesi terzi richiede un adeguamento verso il basso dei contingenti dei produttori comunitari e determina quindi un incremento dei loro costi indiretti ed un'ulteriore riduzione dei loro margini di profitto.

(11) La Commissione ha anche considerato l'eventuale pregiudizio provocato da altri fattori suscettibili di incidere sull'industria comunitaria ; in questo contesto è stato riscontrato che tra il 1980 e il primo semestre del 1983 il consumo nella Comunità è notevolmente diminuito, ma il volume delle importazioni nella Comunità provenienti da altre fonti è aumentato sostanzialmente meno delle importazioni spagnole durante lo stesso periodo ; la Commissione ha quindi concluso che il grande incremento delle importazioni oggetto di dumping ed i prezzi ai quali esse sono vendute nella Comunità considerati isolatamente, arrecano grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

E. **Interesse comunitario**

(12) Nelle circostanze suddette, la tutela degli interessi della Comunità esige l'imposizione di un dazio definitivo sulle importazioni da barre per cemento armato originarie della Spagna.

F. **Dazio definitivo**

(13) In base al suddetto calcolo, l'aliquota del dazio definitivo antidumping deve essere pari all'aliquota del dazio antidumping provvisorio.

G. **Riscossione del dazio provvisorio**

(14) Gli importi versati per il dazio provvisorio devono essere riscossi definitivamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato di cui alla sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.10-13, originarie della Spagna.

2. L'aliquota del dazo sarà fissata a 38,79 ECU per 1 000 kg netti.

3. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano al dazio suddetto.

Articolo 2

Gli importi versati a titolo di garanzia del dazio provvisorio, a norma della decisione n. 3113/83/CECA, sono riscossi definitivamente.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione